



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
(*Provincia di Livorno*)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE  
DI PROVVIDENZE E DEL PATROCINIO  
DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data 05.03.2016

## INDICE

### **Premessa**

#### **Capo I – Finalità e beneficiari**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Strumenti

#### **Capo II – Provvidenze**

Art. 4 – Definizione

Art. 5 – Criteri di ammissibilità

#### **Capo III – Erogazione provvidenze per manifestazioni**

Art. 6 – Modalità di richiesta dell'intervento pubblico

Art. 7 – Criteri di assegnazione in occasione di manifestazioni

Art. 8 – Modalità di assegnazione

Art. 9 – Deroghe

Art. 10 – Presentazione delle rendicontazioni

Art. 11 – Condizioni generali di concessione

Art. 12 – Pubblicità delle manifestazioni

Art. 13 – Decadenza

#### **Capo IV – Erogazione altre provvidenze**

Art. 14 – Provvidenze alle Associazioni sportive

Art.15 – Modalità di presentazione delle domande

Art.16 – Compensazione dei contributi

Art. 17 – Modalità per la concessione di altre provvidenze

#### **Capo V – Patrocinio**

Art. 18 – Patrocinio

#### **Capo VI – Disposizioni finali**

Art. 19 – Norme conclusive

## **Premessa**

Il Comune di Campo nell'Elba stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati nel campo della promozione di attività ambientali, culturali, turistiche, sociali e sportive. Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all'interno del territorio comunale, regionale e nazionale.

## **CAPO I - FINALITA' E BENEFICIARI**

### **ART.1 - FINALITA'**

Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative di interesse generale promosse e realizzate da Associazioni, Enti pubblici e privati.

Attraverso l'erogazione dei contributi, nelle forme previste dal presente regolamento, l'Ente si pone l'obiettivo di qualificare la propria azione organica in campo culturale, sociale, ambientale e sportivo favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, comitati temporanei, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro.

Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire l'omogenea crescita socio-culturale della popolazione residente, con particolare riferimento alla produzione musicale, teatrale, cinematografica, storica, letteraria, artistica, sportiva ed alle emergenze culturali legate alla promozione turistica e ambientale del territorio ed al settore della scuola, e in relazione alle attività sociali e sportive.

### **ART.2 - BENEFICIARI**

Possono presentare domanda di contributo o patrocinio Associazioni, Enti pubblici e privati, purché le attività promosse rientrino tra le finalità del Comune, presentino interesse di carattere generale e siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione.

### **ART.3 - STRUMENTI**

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti; inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità.

## CAPO II - PROVVIDENZE

### ART.4 - DEFINIZIONE

Le provvidenze che eroga il comune si articolano in forma di:

- **contributi**, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte dell'onere complessivo;
- **vantaggi economici**, quando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate.

### ART.5 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:

#### A) Settore Cultura

Le provvidenze possono essere concesse ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore della cultura a titolo esemplificativo per le seguenti attività:

- a) manifestazioni e spettacoli;
- b) attività ed iniziative promozionali della diffusione della cultura in ambito scolastico;
- c) attività, manifestazioni e pubblicazioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare locale;
- d) attività, manifestazioni e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della storia locale;
- e) attività e manifestazioni di promozione della cultura giovanile;
- f) attività legate al lavoro della Biblioteca Comunale.

#### B) Settore Ambientale

Le provvidenze possono essere concesse ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento che operano nel settore ambientale, per gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale con particolare riferimento al "Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano", a titolo esemplificativo principalmente finalizzati:

- a) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- b) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali;
- c) alla rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la loro conservazione, delle azioni e delle iniziative utili per la loro protezione;
- d) alle iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni livello per

sensibilizzare gli studenti ai problemi ambientali ed educarli ad un uso più consapevole e razionale delle risorse naturali;

- e) alla realizzazione di progetti che prevedano l'attività integrata in rete con l'Ente Parco, altri Enti pubblici e soggetti privati.

### **C) Settore Sociale**

Le provvidenze possono essere concesse ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore sociale a titolo esemplificativo per le seguenti attività:

- a) attività svolte a sostegno dei minori e delle loro famiglie volte anche al miglioramento della qualità della vita;
- b) iniziative di promozione ed educazione sociale;
- c) progetti contenenti programmi di prevenzione e sostegno alle attività rivolte ai giovani, agli anziani, ai minori, alle famiglie ed alle donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, ed ai portatori di disabilità;
- d) progetti che prevedano l'attività integrata in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati.

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap.

### **D) Settore Sport e Tempo libero**

Le provvidenze possono essere concesse ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore sportivo e del tempo libero a titolo esemplificativo per le seguenti attività:

- a) iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale;
- b) attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;
- c) attività nell'ambito sportivo a favore di minori e di soggetti portatori di disabilità;
- d) attività che mirino all'affermazione ed all'educazione dei giovani attraverso l'avviamento agli sport di base;
- e) attività e manifestazioni a favore dei meno giovani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative.

### **E) Settore turistico - promozionale**

Le provvidenze possono essere concesse ai beneficiari di cui all'art.2 del presente regolamento, che operano nel settore turistico-promozionale a titolo esemplificativo per le seguenti attività:

- a) iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale;
- b) iniziative finalizzate all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle

- attività esercitate nel Comune;
- c) iniziative di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
  - d) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, finalizzate alla promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti locali;
  - e) iniziative e manifestazioni qualificanti per l'immagine della comunità e delle sue peculiarità al fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - f) iniziative finalizzate alle attività di informazione ed accoglienza turistica;
  - g) iniziative finalizzate alla produzione di materiale promozionale a stampa e/o multimediale;

### **CAPO III EROGAZIONE PROVVIDENZE PER MANIFESTAZIONI**

#### **ART.6 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO PUBBLICO**

Per i contributi economici e le altre provvidenze legati alla realizzazione di eventi o manifestazioni le domande devono essere presentate:

- entro il 10 aprile, per le manifestazioni che si svolgono entro il 30 ottobre;
- entro il 30 ottobre di ogni anno, per le manifestazioni che si svolgono dal 1 novembre al 31 dicembre.

La domanda dovrà essere corredata:

- dalla **relazione** illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, con indicazione delle finalità specifiche che si intendono perseguire, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori;
- dallo **Statuto** o dall'**Atto Costitutivo** da cui emerga l'assenza delle finalità di lucro dell'associazione/ente oppure, nel caso tali atti siano già depositati, dalla segnalazione di eventuali variazioni;
- dal **piano finanziario** complessivo dell'iniziativa evidenziando l'entità delle spese per le quali si richiede l'intervento del Comune;
- dalla **dichiarazione** che indichi le altre fonti di finanziamento delle spese, con particolare riferimento ad entrate di "natura commerciale" (sponsor, biglietti, quote di partecipazione ecc.) o escluda analoghe richieste di finanziamento per le medesime iniziative.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando apposito modulo prestampato "Richiesta di co-organizzazione" disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Tutte le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Sindaco, che provvederà ad assegnare le stesse all'Ufficio competente, che procederà al controllo sulla regolarità della documentazione presentata.

## **ART.7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

1. La Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili, approva il piano definitivo il piano di riparto, a seguito di apposta istruttoria predisposta dagli Uffici, con riferimento ai seguenti criteri generali:
  - rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
  - conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
  - valenza e ripercussione territoriale, locale, regionale o nazionale;
  - entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento delle iniziative e delle attività;
  - entità di altre forme di finanziamento da parte di altri enti pubblici;
  - collaborazione tra più associazioni e enti presenti nel territorio comunale;
  - integrazione con programmi e iniziative posti in essere da altre Amministrazioni pubbliche;
  - collaborazione attiva con le scuole;
  - numero di edizione dell'evento.
2. Sono escluse dal finanziamento tutte le manifestazioni la cui realizzazione si basi esclusivamente sul finanziamento del Comune e non preveda un apporto determinante (dal punto di vista economico e/o organizzativo e/o logistico) del richiedente.

## **ART.8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste ed avendole ritenute ammissibili, provvede alla concessione del contributo, o delle altre provvidenze, con specifica deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei presupposti sopra elencati.

## **ART.9 - DEROGHE**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, per casi del tutto eccezionali, giustificati da fatti imprevedibili.

## **ART.10 - PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI**

1. A conclusione delle attività specifiche di cui all'art .6 e comunque non oltre 60

giorni dal termine delle stesse, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle spese sostenute, ovvero entro tale termine provvedere alla restituzione di somme che eccedono la differenza tra l'eventuale acconto già erogato e le spese effettivamente sostenute, o ancora dell'intera somma dell'acconto per manifestazioni non realizzate. Il rendiconto dovrà consistere in una relazione delle attività svolte, corredata dal consuntivo economico, dai relativi documenti contabili e dal materiale promozionale e pubblicitario prodotto dal quale risulti che l'iniziativa si è svolta con il contributo del Comune.

2. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine stabilito, comporta la perdita del diritto al beneficio richiesto, fatta salva la possibilità di deroga al termine di 60 giorni previsto per il primo anno di applicazione del presente Regolamento (anno 2015). La mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico successivo.
3. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione oggetto del contributo.
4. Alla consegna dei documenti contabili deve essere allegata la seguente documentazione:
  - specifica comunicazione relativa all'attivazione di un conto corrente dedicato per i finanziamenti pubblici;
  - dichiarazione di assoggettabilità o non assoggettabilità del contributo concesso a ritenuta d'acconto (art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive modifiche);
  - dichiarazione della gratuità della propria partecipazione agli organi collegiali dell'Associazione destinataria dell'eventuale contributo.

Per le dichiarazioni sopra elencate dovrà essere utilizzata apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

**N.B. Tutti i documenti oggetto di rendicontazione dovranno essere elencati e consegnati seguendo il modello allegato al presente Regolamento, a pena di non ammissibilità.**

## **ART.11 - CONDIZIONE GENERALI DI CONCESSIONE**

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati ai contributi sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
4. Il Comune di Campo nell'Elba si riserva di non concedere contributi e provvidenze a quei soggetti che, in occasione di eventi e manifestazioni

organizzati dal Comune e che coinvolgono l'intera collettività, non risultino disponibili a collaborare sebbene interpellati.

## **ART.12 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI**

I soggetti assegnatari dei contributi sono tenuti a far risultare dagli atti, dai materiali e dai prodotti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La mancata evidenziazione dell'intervento del Comune di Campo nell'Elba comporta la revoca del contributo.

## **ART.13 - DECADENZA**

1. I soggetti assegnatari dei contributi, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale il contributo era stato assegnato;
  - b) non venga presentata la documentazione prescritta all'art. 10;
  - c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
  - d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività o dell'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. L'accertamento della realizzazione delle iniziative in forma parziale comporta la conseguente rideterminazione del contributo assegnato.
3. L'Area Amministrativa o altro Ufficio comunale preposto hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento se, sotto il profilo tecnico-amministrativo, la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato.
4. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

## **CAPO IV – EROGAZIONE ALTRE PROVVIDENZE**

### **ART.14 - PROVVIDENZE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

1. Il Comune sostiene le attività sportive con la concessione di contributi finanziari per:
  - a) la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta;
  - b) interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali.
2. La Giunta Comunale, sentito il Consigliere incaricato per lo Sport, approva, con proprio atto deliberativo, parametri e relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi.

3. La Giunta Comunale, provvederà a stabilire il budget complessivo di contributi da erogare nell'esercizio finanziario, per la gestione ordinaria delle attività.
4. Il Responsabile della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e sulla base dei parametri deliberati dalla Giunta Comunale, emana annualmente il bando per la concessione dei soli contributi per la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta, ne fissa la scadenza e determina l'ammontare degli stessi. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande il Responsabile della struttura competente provvede all'assegnazione ed erogazione dei contributi.
5. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni sportive devono:
  - a) essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
  - b) avere sede legale/operativa nel Comune di Campo nell'Elba;
  - c) svolgere l'attività da almeno due anni alla data di emanazione del bando;
  - d) presentare domanda su apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante ed essere corredate, pena l'esclusione, dai sotto specificati documenti:
    - relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
    - il conto consuntivo o il bilancio d'esercizio al 31/12 dell'esercizio precedente a quello della domanda.
6. Per la determinazione del contributo finanziario, sono rilevanti i seguenti criteri:
  - a) radicamento nel territorio comunale;
  - b) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
  - c) la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta;
  - d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
  - e) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori allenatori;
  - f) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
  - g) numero dei tesserati;
  - h) partecipazione a competizioni sportive organizzate da o sotto l'egida di Federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
  - i) condizione relativa alla sede per lo svolgimento dell'attività.

#### **ART.15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente disciplinare sono presentate all'ufficio competente del Comune di Campo nell'Elba:

- a) secondo le modalità ed i termini previsti da apposito bando che viene emanato annualmente dal Responsabile Dirigente per quanto riguarda la gestione ordinaria annuale;
  - b) secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle leggi, regolamenti e atti negoziali in base ai quali il contributo viene concesso.
2. Le domande sono redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dall'ufficio competente del Comune di Campo nell'Elba e sono presentate, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
  3. Alla domanda è sempre allegata la autocertificazione attestante lo svolgimento esclusivo di attività dilettantistica ai sensi della vigente normativa.
  4. Il Comune disporrà, sia preventivamente, in sede di esame delle domande, sia successivamente, quindi a contributo già assegnato e/o erogato, controlli a campione sulla documentazione presentata e qualora emergano delle irregolarità compresa la mancata dichiarazione di altri contributi richiesti ed incassati, provvederà alla esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o al recupero parziale o totale del contributo già assegnato ed erogato.

#### **ART.16 - COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Qualora i soggetti assegnatari di contributi risultino debitori nei confronti del Comune per prestazioni relative all'uso degli impianti sportivi o altro, l'Ente provvederà ad effettuare la compensazione del debito sull'importo del contributo erogabile per un ammontare fino al 100% dello stesso.

#### **ART. 17 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI ALTRE PROVVIDENZE**

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di erogare contributi economici o altre provvidenze ad enti, associazioni, o soggetti privati, in ottemperanza ai criteri di ammissibilità fissati dall'art.5 del presente regolamento, per iniziative o finalità che siano ritenute particolarmente meritevoli o comunque considerate utili al benessere sociale e allo sviluppo della propria comunità.

A tal fine con apposito e specifico atto, verranno stabilite di volta in volta le modalità di accesso alle provvidenze.

### **CAPO V - PATROCINIO**

#### **ART.18 - PATROCINIO**

- Il patrocinio può essere concesso a quelle iniziative di rilevante valore sociale, morale, culturale, sportivo, educativo, ambientale, economico, e che abbiano un'ampia rilevanza territoriale.
- Il patrocinio è concesso ad Enti, Associazioni e Istituzioni, Università e privati.
- Non è ammessa la concessione del patrocinio ad iniziative di organizzazioni

- politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
  - Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative.
  - La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.
  - Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio Comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune.
  - Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Sindaco, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.19 - NORME CONCLUSIVE**

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento fanno fede le normative vigenti in materia.

Il presente regolamento abroga quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.132 dell'01/07/1991 avente come oggetto "CRITERI E MODALITA' PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI" e relativo disciplinare e quanto previsto dal "DISCIPLINARE DEI CRITERI E MODALITA' PER LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE".